

STATUTO
FONDO BILATERALE DI ASSISTENZA SANITARIA
SANARCOM

Articolo 1 - Costituzione

In attuazione dell'accordo interconfederale sottoscritto dalle associazioni di categoria C.I.F.A. E CONF.S.A.L. il 26 luglio 2016, è costituito Il FONDO BILATERALE DI ASSISTENZA SANITARIA, in forma abbreviata, "SanARCom", di seguito denominato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dell'accordo interconfederale di cui sopra e dei CCNL condivisi e sottoscritti dalle parti costituenti il Fondo stesso.

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 2 - Sede e durata

Il Fondo ha sede in Roma, nella via Ludovisi n. 36, e la sua durata è illimitata.

Articolo 3 - Soci

Sono soci del Fondo le associazioni di categoria C.I.F.A.– Confederazione Italiana Federazioni Autonome - e CONF.S.A.L. – Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori.

Articolo 4 - Aderenti e iscritti

Al Fondo aderiscono le imprese che intendono usufruire dei servizi erogati dal Fondo medesimo iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualità di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 17.

Possono continuare a beneficiare dei servizi erogati dal Fondo anche i soggetti, per qualunque causa, non più dipendenti.

I servizi del Fondo possono essere estesi, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 17, anche ai familiari dei contraenti principali.

L'iscrizione al Fondo del lavoratore avviene, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti.

Articolo 5 - Scopi e finalità

Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti - riscuotendone le risorse in forza di apposita convenzione da sottoscrivere con gli enti previdenziali preposti - trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 6 - Articolazione del Fondo

Il Fondo può essere articolato, al suo interno, in distinti Comitati di Indirizzo Settoriale che corrispondono ai settori oggetto della contrattazione collettiva.

Articolo 7 - Organi Statutari

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- i Comitati di Indirizzo Settoriale – CIS;



- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti e Revisore Unico.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

I nuovi componenti degli Organi devono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la loro scadenza.

Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine, nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, in caso di decadenza e/o di dimissioni ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione entro i sessanta giorni successivi.

I componenti sostituiti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio in corso.

È comunque consentito alle parti sociali costituenti il Fondo procedere alla sostituzione dei componenti gli organi statutari in qualunque momento comunicando il subentro del nuovo componente.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.

Articolo 8 - Assemblea

L'assemblea del Fondo è composta da **8 (otto)** componenti, di cui **4 (quattro)** in rappresentanza di C.I.F.A. e **quattro** in rappresentanza di CONF.S.A.L..

Nella composizione dell'assemblea si terrà fero il principio di pariteticità delle sue Confederazioni fondatrici.

La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina, su indicazione del socio datoriale, il Presidente del Consiglio, e, su indicazione del socio sindacale, il Vice Presidente del Consiglio;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Di Amministrazione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all'invio degli stessi alle Organizzazioni socie;
- d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva all'unanimità le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dai soci fondatori;
- f) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali Regolamenti e le eventuali modifiche agli stessi;

- g) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;
- h) delibera all'unanimità lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;
- i) nomina il Segretario Amministrativo.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata, PEC ovvero a mezzo mail, da inviarsi almeno 5 giorni (cinque) prima della convocazione, ovvero, in caso d'urgenza almeno 3 (tre) giorni prima della data della convocazione indicando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda uno dei Soci.

Alle riunioni dell'Assemblea, finalizzate all'approvazione del bilancio, devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti, ove nominati e purché previsto dalla normativa vigente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di due terzi dei componenti a condizione che siano rappresentati, in maniera paritaria, entrambi i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la maggioranza dei suoi componenti purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

In caso di parità dei voti è approvata la decisione con il voto del Presidente.

I componenti l'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Non è consentita più di una delega.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 (sei) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, rispettivamente indicati dalla parte datoriale dalla parte sindacale, di cui tre in rappresentanza di C.I.F.A. e tre in rappresentanza di CONF.S.A.L..

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente, il Vice Presidente o almeno tre dei suoi componenti; è convocato dal Presidente tramite PEC o mail almeno cinque giorni prima della convocazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) indirizzare e coordinare la gestione dell'Ente, assumendo i provvedimenti relativi al suo funzionamento e alla sua organizzazione, assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- c) predisporre, per l'approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- d) nominare i Presidenti, i Vice Presidenti ed i componenti dei CIS nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominati, e purché previsto dalla normativa vigente;
- e) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento delle gestioni;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci i Regolamenti;
- g) proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto;
- h) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- i) approvare, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l'organigramma del Fondo in base alle esigenze operative;

j) accertare il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all'art. 7 del presente Statuto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità dei voti è approvata la decisione con il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere convocati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominati e purché previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Comitati di Indirizzo Settoriale

Ciascun Comitato di Indirizzo Settoriale di cui all'art. 6 è costituito da 4 (quattro) a 6 (sei) componenti designati dai Soci in maniera paritetica, su indicazione delle federazioni di riferimento dei settori rappresentati da ciascun comitato.

I Comitati sono presieduti da un Presidente e da un Vice Presidente, designati rispettivamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale e si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o il Vice Presidente. Il CIS viene convocato dal Presidente a mezzo PEC o mail, almeno cinque giorni prima della riunione.

Spetta a ciascun Comitato:

- a) formulare proposte per il Consiglio di Amministrazione su tematiche di interesse generale per il Fondo;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative su argomenti di specifico interesse in attuazione di quanto previsto dal settore di riferimento;
- c) predisporre, sulla base dell'andamento dei settori, relazioni periodiche per il Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare su eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento delle prestazioni;
- e) proporre le iniziative utili per la promozione ed il monitoraggio delle attività;

Le riunioni di ciascun Comitato sono valide con la presenza, pur sempre nel rispetto del principio di pariteticità, di almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – Ufficio di Presidenza

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Ente, esercitando tutte le funzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- d) in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva;
- e) agisce con poteri e firma in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti e Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 4 (quattro) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea qualora previsto dalla normativa vigente.



Le parti concordano che il collegio dei revisori potrà essere sostituito da una società di revisione esterna.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- a) uno con la funzione di Presidente su designazione della parte sindacale;
- b) due designati da C.I.F.A.;
- c) uno designato da CONF.S.A.L.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

E' in facoltà dell'Assemblea derogare alle superiori previsioni incaricando, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore Unico iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Articolo 13 - Entrate

In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:

- a) i contributi obbligatori o volontari;
- b) i contributi versati a titolo di quota d'ingresso una tantum;
- c) i contributi versati per i trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero anche frutto di specifici accordi di armonizzazione;
- d) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Dette entrate sono gestite secondo le modalità determinate in sede di budget previsionale.

Articolo 14 - Patrimonio sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art. 13.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la sua vita sia in caso di scioglimento dello stesso.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 15 - Esercizio economico

Il bilancio del Fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il budget previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 20 dicembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.

Per particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse del Fondo, devono essere effettuate con firma abbinata del Presidente e del Segretario Amministrativo.

Articolo 16 – Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo, supervisiona, organizza e coordina i servizi amministrativi, contabili e finanziari, secondo le indicazioni del Presidente del C.d.A.

Assicura che la parte contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie venga gestita in base alla normativa vigente e sovrintende alla realizzazione del bilancio di esercizio.

E' responsabile della funzione amministrativa e contabile e si occupa di coordinare le risorse umane che gli sono state assegnate.

E' nominato dall'Assemblea con designazione congiunta della Parte datoriale e della parte dei rappresentanti dei lavoratori. Egli dura in carica fino a diversa indicazione o decisione di una o entrambe le Parti.

Se non fa parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, può essere chiamato a partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni di detti organi.

Articolo 17 - Scioglimento - cessazione

Per lo scioglimento del Fondo come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento del Fondo ovvero, in ogni caso di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo medesimo ovvero a fondi che abbiano le stesse finalità rispetto a quello liquidato.

Articolo 18 – Regolamento delle prestazioni

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento delle prestazioni, che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Rinvio alle leggi – controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.



The image shows two handwritten signatures. The top signature is in green ink and appears to be 'Andrea Lof'. The bottom signature is in black ink and appears to be 'Angeli - Gennaro'.